

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente -

Dott. GIORDANO Emilia A. - rel. Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame proposta da [redacted] avverso l'ordinanza del locale giudice per le indagini preliminari che, in data 7 gennaio 2020, gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per alcuni episodi di concussione, consumata e tentata, dei quali il [redacted], quale dirigente medico presso il presidio [redacted], si era reso autore, con abuso della funzione ricoperta, nei confronti di genitori di piccoli pazienti, nati pretermine, ivi ricoverati. In particolare si procede per quattro episodi, due dei quali tentati, perchè il [redacted], prospettando ai genitori dei neonati la necessità di eseguire una ecografia dell'encefalo per valutare l'eventuale presenza di danni cerebrali, prospettava loro che, se non avessero accettato di eseguire detto esame in regime di intramoenia, si sarebbe rifiutato di eseguire l'esame, in tal modo costringendo, nei casi di reato consumato, [redacted], e [redacted], ovvero cercando di costringere [redacted], e [redacted], nelle ipotesi tentate, i genitori dei minori nati pre-termine ad eseguire detti esami in regime intramoenia, benchè avessero diritto all'esenzione.

2. Il Tribunale ha valorizzato, quali gravi indizi di colpevolezza, le dichiarazioni rese dai genitori dei minori; il contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite il 5 dicembre 2019 presso l'Ufficio di Polizia ove i genitori stessi erano stati convocati per essere escussi; il contenuto di dichiarazioni rese dai genitori di altri minori, escussi nel prosieguo delle indagini, che avevano confermato la esistenza di un vero e proprio sistema imposto dal sanitario, ai genitori dei piccoli pazienti affinché, dopo la prima visita, costoro, anzichè avvalersi del sistema ambulatoriale, in regime di esenzione, si avvalessero di quello intramoenia. Il Tribunale ha esaminato, altresì, il contenuto del Regolamento dell'ASL di riferimento e le dichiarazioni di un funzionario preposto sul sistema di somministrazione degli esami ed ha ritenuto che il Regolamento, pur prevedendo la possibilità che il sanitario, per le visite successive alla prima (prenotata attraverso il CUP), prospetti la possibilità della esecuzione della stessa in regime di intramoenia, è univoco nel prevedere che il sanitario stesso non può imporre al paziente le modalità dell'esame stesso ponendo a suo carico un mero onere di informativo dei pazienti.

3. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:

3.1. violazione di legge, in relazione all'art. 317 c.p., artt. 178, 192 e 273 c.p.p., e carenza di motivazione. Per un verso l'ordinanza impugnata, esaminando i gravi indizi di colpevolezza, non ha esplicitato le ragioni della condivisione delle argomentazioni svolte dal giudice per le indagini

preliminari per altro verso ha pretermesso l'esame delle specifiche doglianze formulate con la memoria difensiva e della documentazione allegata, ovvero l'adesione sottoscritta alla esecuzione dell'esame in regime intramoenia dalle persone offese ed il versamento da esse eseguito in favore della struttura sanitaria;

3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, connesse al pericolo di reiterazione, ed argomentato solo in relazione alla gravità del fatto di reato non avendo, invece, esaminato gli elementi che, in concreto e all'attualità, giustificano il periculum libertatis in presenza della sospensione cautelare disposta a carico del R. con provvedimento del 13 gennaio 2020. Apodittico è anche il riferimento al pericolo di cui [all'art. 273 c.p.p.](#), comma 1, lett. a).

Motivi della decisione

1. Il ricorso che per alcuni aspetti sfiora la inammissibilità, deve essere rigettato perchè proposto per motivi complessivamente infondati.

2. Non supera il vaglio di fondatezza il primo motivo di ricorso che, addirittura indeterminato nell'articolazione del primo prospettato vizio, si rivela, nello sviluppo motivazione della sua seconda parte, generico.

3. Non presta il fianco a critiche rilevabili in sede di legittimità il ricorso alla motivazione per relationem dell'ordinanza adottata dal Tribunale del riesame rispetto alla ricostruzione in fatto ed alle conseguenze che, sul piano indiziario, ne siano state tratte, soprattutto, quando, come nel caso in esame, alla illustrazione del quadro indiziario tratto dall'ordinanza genetica abbia fatto seguito, senza alcuna sostanziale contraddizione con l'impianto argomentativo dell'ordinanza impositiva, una illustrazione dei motivi della decisione cautelare che lo stesso difensore indica come del tutto autonoma.

4. La decisione del Tribunale di Catania, passando attraverso il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni acquisite e la disamina degli elementi strutturali del reato, ha puntualmente esaminato il risultato di prova che consegue dalle fonti dichiarative raccordandolo agli aspetti qualificanti della condotta illecita, illustrati attraverso il richiamo di pertinenti decisioni di questa Corte. Soprattutto il Tribunale ha analizzato la effettiva portata e la capacità di resistenza del contenuto delle dichiarazioni acquisite alla stregua della linea difensiva svolta dall'indagato che, nel caso, aveva reso spontanee dichiarazioni all'udienza collegiale e prodotto, a cura della difesa, memorie difensive e documentazione con la quale aveva contestato il giudizio di gravità indiziaria concentrando l'analisi critica sulla necessità degli esami diagnostici prescritti, aspetto, questo che il Tribunale non ha ritenuto indispensabile ai fini della configurabilità della condotta illecita ascritta all'indagato.

5. Rileva il Collegio che effettivamente il Tribunale non ha esaminato espressamente il contenuto della documentazione richiamata nel ricorso, e, segnatamente, dell'adesione, sottoscritta dalle persone offese, alla esecuzione dell'esame in regime intramoenia e al versamento delle somme in favore della struttura sanitaria. Tuttavia il ricorrente non ha esplicitato, con gli odierni motivi di impugnazione, la rilevanza del contenuto di tale documentazione e, soprattutto, come il contenuto si possa rapportare, elidendone il significato accusatorio viceversa valorizzato nell'ordinanza impugnata, alle dichiarazioni delle persone offese dalle quali si evince che il ricorrente non si era limitato a proporre ai genitori di far ricorso al regime intramoenia ma dopo avere rappresentato agli stessi la necessità per la salute dei piccolissimi pazienti di eseguire un nuovo esame ecografico, facendo leva ed approfittando della naturale e giustificata elevata apprensione degli stessi, li aveva avvertiti che tali esami potevano essere eseguiti solo a pagamento, minacciando che si sarebbe rifiutato di eseguire detti accertamenti, minaccia tanto più efficace ove si rifletta che l'indagato era l'unica persona che avrebbe potuto eseguire, presso il reparto dell'Ospedale in questione, gli esami ecografici. La netta esondazione del sanitario dalle prescrizioni recate dal Regolamento, questo sì oggetto di puntuale esame allo scopo di ricostruire il contenuto delle indicazioni che il sanitario della struttura può e deve fornire all'utenza, è stata, dunque, oggetto della ricostruzione ed analisi del Tribunale ai fini della individuazione dell'abuso di funzione ravvisato nella condotta dell'indagato. Al confronto con tali argomentazioni, tuttavia, il ricorso non spiega come la sottoscrizione di un modulo, naturale epilogo della scelta delle persone offese nata condizionata dalla coartazione psicologica subita - secondo la prospettazione svolta dai giudici del riesame - possa valere ad infirmare il contenuto delle dichiarazioni, precise e specifiche, sulle modalità di limitazione della libertà di autodeterminazione subita per effetto

della condotta costrittiva ravvisata nella condotta del sanitario. Da qui la genericità del motivo di ricorso valendo, per la decisione in materia cautelare quanto affermato da questa Corte di legittimità in relazione alle sentenze di merito ove si afferma che, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica Francesco, Rv. 276741). Non hanno fondamento le argomentazioni in merito alla sussistenza della condotta costrittiva, sviluppate nel corso dell'odierna udienza di discussione, incentrate sulla necessarietà dell'accertamento diagnostico e come tale prospettato ai genitori dei piccoli pazienti, dal momento che la costrizione è consistita nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni, ha agito con modalità e con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione dei destinatari vistisi costretti ad accettare il più costoso regime di prestazione intramoenia per evitare che gli esami, loro prospettati come necessari, non venissero eseguiti dall'indagato che era l'unico, secondo la ricostruzione in fatto, ad eseguirli presso la struttura sanitaria.

6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'ordinanza impugnata non si è sottratta all'obbligo di motivazione, in chiave di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è esaurito nel giudizio di gravità del fatto-reato vuoi perchè il Tribunale ha sottolineato la gravità delle modalità esecutive della condotta illecita, reiterata in spregio dei doveri istituzionali e vieppiù grave in quanto l'indagato era l'unica persona in grado di eseguire gli accertamenti diagnostici, imposti nella forma intramoenia, vuoi perchè l'abuso della funzione che attraverso le plurime condotte illecite contestate con la misura costituisce tutt'altro che un episodio o evenienza occasionale avendo l'indagato riportato una condanna, per violenza sessuale, reato commesso con abuso di autorità sulla madre di un suo paziente. Una motivazione specifica, quella del Tribunale, incentrata sulla concretezza del giudizio prognostico, che non si atteggia in termini di mera potenzialità del pericolo, in ipotesi desumibile dalla mera qualifica soggettiva dell'agente ma deriva da un giudizio completo ed articolato sia del fatto che della personalità dell'indagato, anche con riferimento alla sussistenza del pericolo per le acquisizioni probatorie che il Tribunale, smentito in termini puramente assertivi con il ricorso, ha collegato ad un tentativo dell'indagato di condizionare i risultati del monitoraggio, inteso a verificare il numero di visite intramoenia effettuate dall'indagato, disposto dal primario del reparto.

Nè incide sul giudizio negativo formulato dal Tribunale, sulla base di siffatti elementi, la circostanza che l'indagato fosse stato sospeso, in sede disciplinare cautelare, con provvedimento del 13 gennaio 2020 poichè in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purchè il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018 - dep. 10/12/2018, LUPELLI SABINO, Rv. 274648) e tanto più che la sospensione disciplinare è correlata, per i pubblici dipendenti, alla mera sospensione dall'impiego per effetto della esecuzione della misura cautelare, ed è, dunque, destinata a venire meno per effetto della revoca o estinzione della misura cautelare personale.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020